



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI"

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178  
 Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA  
 Tel. 030/305892 – 030/305893 – 030/3384911 – Fax: 030/381697  
 E-mail: [bsis036008@istruzione.it](mailto:bsis036008@istruzione.it) - PEC: [bsis036008@pec.istruzione.it](mailto:bsis036008@pec.istruzione.it)



Ai docenti  
 Agli studenti  
 Agli atti  
 Alle famiglie  
 Al sito web

**Oggetto: Applicazione normativa antifumo (DL n. 104/2013 convertito in legge 128/2013)**

Si ricorda agli studenti, al personale e a chiunque frequenti a qualsiasi titolo, anche per un breve tempo, i locali e le pertinenze dell'istituto che **è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto e che è altresì vietato l'uso di sigarette elettroniche. Si sottolinea che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico**

Tale divieto non va interpretato come una misura di natura repressiva, ma come semplice applicazione alla nostra scuola del dettato normativo che si ispira al principio educativo della prevenzione delle dipendenze e della promozione di stili di vita sani e corretti.

### SANZIONI

Ai contravventori verrà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a. l'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo come stabilito dall'art. 7 della L. n. 584/1975 modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 va da un minimo di 55,00€, fino ad un massimo di 550,00€ in caso di recidiva.
- b. Chiunque violi il divieto di utilizzo di sigarette elettroniche è soggetto alle medesime sanzioni previste al punto a);
- c. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;
- d. La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni;
- e. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla L. n. 584/1975 e successive modifiche qualora la legge stessa non venga fatta rispettare;
- f. il soggetto incaricato della vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle leggi vigenti;
- g. I dipendenti e gli alunni dell'istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari

### PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

I soggetti preposti al controllo del divieto procedono all'accertamento delle relative infrazioni contestando al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione del verbale di accertamento previa



identificazione del trasgressore tramite esibizione di documento di identità

I soggetti preposti consegnano il verbale al trasgressore unitamente all'invito a depositare presso la segreteria di questo istituto entro 60 giorni copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento e copia del verbale stesso, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento. Qualora il trasgressore sia minorenne la copia del verbale dovrà essere notificata ai genitori. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento entro 60 giorni, il Dirigente scolastico presenterà rapporto al prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **SOGGETTI PREPOSTI**

I soggetti specificatamente preposti sono nominati dal Dirigente Scolastico.

Compiti:

- a. Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le aree indicate;
- b. Accertare le relative infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui sopra;
- c. Individuare l'ammenda da comminare;
- d. Utilizzare gli appositi moduli di contestazione;
- e. Controllare che siano affissi gli appositi cartelli predisposti contenenti l'indicazione del divieto di fumo e della normativa di riferimento
- f. L'incaricato non può, se non per giustificato motivo reso per iscritto, rifiutare la designazione.

Tutti i docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto della normativa antifumo.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Laura Bonomini

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993”